

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 luglio 2007 - Deliberazione N. 1221 - Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - **L.R. 33/93 art.9: approvazione statuto dell'Ente Riserve Naturali "Foce Volturno-Costa di Licola" e Lago Falciano".**

PREMESSO

- che la legge-quadro sulle aree naturali protette n° 394 del 6/12/1991 stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle aree naturali protette regionali;
- che la L.R. 1/9/1993 n.33 " detta i principi e le norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette;
- che la Giunta Regionale con delibere n.1542 del 24.04.03 e n.2776 del 26.09.03 ha istituito, ai sensi e per gli effetti della L.R. n.33/93, così come modificata dall'art.34 della L.R. 18/2000, le Riserve Naturali "Lago Falciano" e "Foce Volturno-Costa Licola".
- che con DPGR n° 377 del 11.06.2003 è stato istituito l'Ente Riserve Naturali " Foce Volturno-Costa di Licola" e "Lago Falciano".;
- che con delibera di Giunta Regionale n.165 del 15/2/2005 è stato nominato, ai sensi dell'art.8 della L.R.33/93 ,il presidente dell'Ente Riserve Naturali " Foce del Volturno-Costa di Licola" e " Lago Falciano",
- che con DPGR n° 593 del 23.11.2006 è stato nominato, ai sensi dell'art.9 della L.R. 33/93, il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco;

PRESO ATTO

- che, ai sensi dell'art.9 comma 3 punto c) della L.R. 33/93, il Consiglio Direttivo adotta lo statuto dell'Ente e lo sottopone alla Giunta Regionale per l'approvazione;
- che il Presidente dell'Ente succitato, con nota n 50 del 08.03.07, ha trasmesso la delibera n.3 del 26 febbraio 2007 con la quale il Consiglio Direttivo dell'Ente ha adottato lo Statuto".

VISTA la nota prot. 235/UDCP/GAB/UL del 07.06.2007 con cui l'ufficio legislativo del Presidente, esaminato il succitato schema di statuto, ritiene lo stesso conforme alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti, a condizione che vengano apportate alcune modifiche di carattere tecnico-giuridico elencate nella medesima nota;

RITENUTO

di poter procedere all'approvazione dello statuto adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Riserve Naturali "Foce del Volturno-Costa di Licola" e " Lago Falciano" con le modifiche su indicate;

VISTE

- la L.6/12/1991 n.394;
- la L.R. 1/9/1993 n.33;

Propongono e la Giunta, in conformità, con voto unanime

DELIBERA

Per quanto esposto nella parte motiva che qui si intende integralmente trascritto e confermato: di approvare lo statuto dell'Ente Riserve Naturali "Foce Volturno-Costa Licola" e "Lago Falciano", adottato con delibera n. 3 del 26 febbraio 2007 del Consiglio Direttivo, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrale e sostanziale, con le seguenti modifiche:

- sopprimere le lettere f) e g) del comma 3 dell'art. 8;
- sostituire il comma 5 dell'art. 8, con il seguente comma: "5.Il compenso del Presidente è stabilito dalla Giunta Regionale";
- sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 9;
- sostituire il comma 11 dell'art. 15 con il seguente comma: "In caso di assenza o impedimento del Direttore dell'Ente Riserve di durata superiore a 30 giorni verrà nominato un sostituto attin-

gendo alla graduatoria relativa al bando di cui all'art. 35, comma 2. Per assenze di durata inferiore, il Direttore può delegare ad un funzionario dell'ente i compiti relativi a funzioni di cui deve essere garantita la continuità;

- sostituire il comma 1 dell'art. 16 con il seguente comma: "1. Le dimissioni del Presidente sono presentate al Presidente della Giunta regionale per il tramite del Direttore; le dimissioni dei componenti della Giunta esecutiva e del Consiglio direttivo sono presentate al Presidente dell'Ente";

- sostituire il comma 6 dell'art. 24 con il seguente comma: "6. Le somme destinate all'attuazione dei programmi sono accreditate all'Ente Riserve con ordini di accreditamento";

- all'articolo 25, comma 1 e 2, sopprimere l'ultimo periodo (E' fatta salva la procedura prevista dall'art. 8, lettere f) e g) del punto 3);

- sostituire il comma 2 dell'art. 26 con il seguente: "2. Nei casi previsti dalle leggi regionali o in base a deliberazione della Giunta regionale, il Presidente può far fronte alle spese di gestione e funzionamento dell'Ente con aperture di credito ai sensi dell' art. 37 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7";

- alla fine del comma 4 dell'art. 35 sopprimere le parole: "... con deliberazione n. 1217 del 23/09/2005 (e successivo decreto dirigenziale n. 125 del 02/02/2006)";

- sopprimere il comma 5 dell'art. 35;

di trasmettere la presente deliberazione al Settore Tutela dell'Ambiente, all' Ente Riserve Naturali *Foce Volturmo-Costa Licola* e *Lago Falciano*, ed al Settore BURC per la relativa pubblicazione.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino



STATUTO

Atto fondamentale dell'Ente Riserve Naturali Regionali
"Foce Volturno Costa di Licola"
"Lago di Falciano"

Coordinato da:

€ **Dr. Antimo TRAETTINO**

Con il contributo di:

€ **Dr. Giovanni ALBARELLA**
€ **Ing. Valerio BERTOLINO**
€ **Dr. Pasquale CAMPANILE CASTALDO**
€ **Dr. Giancarlo CHIAVAZZO**
€ **Dr. Ugo ZANNINI**

**Con la collaborazione e il supporto
Tecnico amministrativo di:**

€ **P.A. Luigi PAGLIARO**
€ **Rag. Salvatore ZANNINI**

Il Presidente
Dr. Domenico MARINO

INDICE:

TITOLO I°

NORME GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 – Obiettivi e Attività
- Art. 3 - Competenza territoriale
- Art. 4 - Sede
- Art. 5 - Denominazione, Emblema, Logo
- Art. 6 – Strumenti di gestione ed attuazione

TITOLO II°

ORGANI DELL'ENTE

Art. 7 - Organi

Capo 1

IL PRESIDENTE dell'Ente Riserve

- Art. 8 - Presidente del Ente Riserve - Nomina e compatibilità
- Art. 9 - Presidente del Ente Riserve – Sospensione, Decadenza, Revoca
- Art. 10- Funzioni Vicarie

Capo 2

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art. 11 - Il Consiglio Direttivo – Costituzione e competenza

Capo 3

LA GIUNTA ESECUTIVA

- Art. 12 - La Giunta Esecutiva – Costituzione e competenza

Capo 4

LA COMUNITA' DEL ENTE RISERVE

- Art. 13- La Comunità del Ente Riserve – Costituzione e competenza

Capo 5

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti – Costituzione e competenza

Capo 6

IL DIRETTORE DEL ENTE RISERVE

- Art. 15 - Il Direttore del Ente Riserve – Competenza
- Art. 16 – Cessazione e sostituzione del Presidente e dei Membri degli organi collegiali

TITOLO III°

PUBBLICAZIONE UFFICIALE DEGLI ATTI DELL' ENTE RISERVE

- Art. 17 - Albo Pretorio - Pubblicazione degli Atti
- Art. 18 - Pubblicità degli atti aventi rilevanza pubblica

TITOLO IV°

STRUTTURA ORGANICA

- Art. 19 - Ordinamento Amministrativo del Ente Riserve**
- Art. 20 - Il Personale e la Dotazione Organica**
- Art. 21 - Il Regolamento di Funzionamento degli Uffici dell' Ente Riserve**
- Art. 22 - Norma Etica**

TITOLO V°

IL PATRIMONIO E LE RISORSE FINANZIARIE

- Art. 23 - Il Patrimonio**
- Art. 24 - Risorse Finanziarie**
- Art. 25 - Bilancio**
- Art. 26 – Spese**
- Art. 27 - Servizio di Tesoreria**

TITOLO VI°

COMITATO SCIENTIFICO

- Art. 28 - Comitato Scientifico - Composizione e Nomina**
- Art. 29 - Comitato Scientifico - Presidenza**
- Art. 30 - Comitato Scientifico - Pareri**

TITOLO VII°

TUTELA DEI DIRITTI DEL ENTE RISERVE E PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 31 - Tutela dei Diritti**
- Art. 32 - Partecipazione Popolare**
- Art. 33 - Accesso agli Atti del Ente Riserve e Trasparenza**
- Art. 34 - Approvazione e Revisione dello Statuto**
- Art. 35 – Norme transitorie**
- Art. 36 – Efficacia**
- Art. 37 – Disposizione Finale**

Adottato dal Consiglio Direttivo dell' Ente Riserve con del Pubblicato sul B.U.R.C., n.....del è atto fondamentale dell'Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Volturno - Costa di Licola" e "Lago Falciano".

Nel rispetto delle norme di riferimento, lo Statuto fissa e rende attuativi i principi generali e l'ordinamento ai quali sono ispirati l'azione e l'organizzazione dell'Ente.

L'Ente Riserve "Foce Volturno – Costa di Licola" e "Lago Falciano", nel rispetto dello Statuto, esercita le competenze di legge e opera sul territorio mediante specifici atti disciplinari e attraverso strumenti di pianificazione territoriale

TITOLO I° NORME GENERALI

Art. 1 Finalità

1. L'Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Volturno - Costa di Licola" e "Lago Falciano", istituito con legge regionale n. 33 del 1 settembre 1993, in conformità ai principi della Costituzione Italiana ed alle disposizioni generali della legge n. 394/1991, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza della Regione Campania ed ha per fine la tutela istituzionale del patrimonio naturale delle Riserve "Foce Volturno - Costa Licola" e "Lago Falciano", in funzione del loro uso sociale, per la promozione della ricerca scientifica e dell'educazione ambientale. L'Ente persegue la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali anche attraverso il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema, per uno sviluppo sostenibile.
2. Costituiscono il patrimonio naturale: le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che, in forma di ecosistemi unitari ed interconnessi, hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.
3. Tutti i territori perimetrati di competenza dell'Ente Riserve sono sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al Piano Territoriale dell'Ente Riserve e/o, nell'attesa della sua adozione, delle Norme di Salvaguardia che hanno lo scopo di:
 - a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geopaleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri ecologici;
 - b) l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici, culturali e architettonici, e delle attività agro - silvo - pastorali e tradizionali;
 - c) promozione di attività educative, formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
 - d) difesa e ricostruzione degli equilibri idrici e idrogeologici;
 - e) favorire, riorganizzare ed ottimizzare le attività economiche ed in particolare quelle zootecniche, agro-silvo-pastorali turistiche ed artigianali e promuovere lo sviluppo di attività integrative compatibili con le finalità precedenti.

Inoltre, in detti territori si persegue il recupero e la valorizzazione dei caratteri di leggibilità e di conoscibilità del territorio, all'interno di paesaggi culturali, che risultano essere il prodotto del rapporto secolare tra attività umana e natura, così come sancito dalla Convenzione Europea sul Paesaggio definito a Firenze il 20 ottobre 2000 (STCE n°: 176), nonché, considerata la presenza, all'interno e nelle immediate adiacenze del territorio delle Riserve, di Siti inseriti nella Rete Natura 2000 (pSIC e ZPS), le finalità di protezione e tutela previste dalle Direttive Istitutrici "Habitat" e "Uccelli".

Art. 2 Obiettivi e Attività

1. Nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile, ed con riguardo agli aspetti ambientali, sociali economici che lo sostanziano, saranno perseguiti, tra gli altri, i seguenti obiettivi:
 - a) la conservazione di specie animali o vegetali terrestri e marine, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geopaleontologiche e geofisiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di ambienti lacustri e marini, di processi naturali, di equilibri ecologici, nonché la tutela primaria ed il miglioramento della biodiversità;e riguardando costantemente e puntualmente questo primo obiettivo:

- b) l'applicazione di metodi di manutenzione, di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, mediante il recupero, la salvaguardia e/o la valorizzazione di patrimoni antropologici, archeologici, storici e architettonici, delle attività agricole, silvo – pastorali, artigianali e marinare tradizionali nelle aree ad esse vocate;
- c) la promozione di attività educative, di formazione professionale, di forme di volontariato e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, finalizzata alla corretta conoscenza del patrimonio territoriale, nonché allo sviluppo ed alla affermazione di attività turistiche didattiche, culturali e ricreative compatibili e fruibili secondo modalità e azioni economiche tese a valorizzare standards qualitativi atti a rinforzare e veicolare positivamente il ricordo e l'interesse per i territori del Ente Riserve visitati. A tal fine l'Ente Ente Riserve può disporre la creazione, la promozione e la concessione di uno o più marchi territoriali e di qualità.
- d) la conservazione e la riqualificazione del paesaggio incentivando le pratiche di recupero, manutenzione e presidio del territorio, attraverso la ricerca e l'attuazione di idonee politiche di tutela e sviluppo atte a rendere realisticamente remunerative dette pratiche;
- e) il progresso delle condizioni sociali delle popolazioni residenti, promovendo attività economiche compatibili, in attuazione di piani e progetti europei, nazionali e regionali sullo sviluppo sostenibile, atti a non consentire il depauperamento irreversibile di una risorsa territoriale dal contenuto paesaggistico, storico, antropologico e culturale, patrimonio unico ed irripetibile per l'intera umanità e da tutelare per le generazioni future;
- f) la difesa e la ricostruzione degli equilibri idrici e idrogeologici delle aree terrestri e costiere mediante la promozione e l'attuazione di adeguate politiche di difesa del suolo;
- g) l'attivazione di procedure ordinarie di consultazione e di concertazione atte a favorire la realizzazione di idonee forme associative e/o consortili tra Enti pubblici e/o tra soggetti privati presenti sul territorio dell'Ente Riserve, che, fatte salve le rispettive competenze e prerogative istituzionali e/o operative, potranno avvalersi di detti istituti procedurali per ottimizzare l'uso di risorse economiche, umane, strumentali e tecniche per il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali propri del processo dinamico di formazione, adozione, approvazione ed attuazione del Piano Territoriale dell'Ente Riserve;
- h) la gestione del patrimonio pubblico di propria competenza, comprese le unità immobiliari diverse o connesse, anche attraverso l'affidamento a terzi di servizi globali.

2. Le attività dell'Ente sono tra le altre:

- a) perseguire lo sviluppo sostenibile e la tutela e miglioramento della biodiversità anche ricorrendo agli strumenti di supporto alle decisioni ambientali (VIA, VAS, Project Cycle Management, Analisi Decisionale Multicriterio, Agenda 21 Locale, ecc.) accreditati presso le istituzioni nazionali e comunitarie;
- b) promuovere, orientare ed esercitare attività culturali, scientifiche, didattiche e turistiche volte a favorire la conoscenza del patrimonio storico, archeologico e ambientale delle Riserve e della sua corretta fruizione;
- c) individuare le attività e gli usi presenti nelle Riserve, o ad esso connessi, da mantenere o incentivare in quanto coerenti ed utili, ovvero da eliminare o disincentivare in quanto incompatibili;
- d) proporre le eventuali modifiche ai confini delle Riserve ove occorra intervenire in aree limitrofe o contigue per assicurare la conservazione dei valori storici, archeologici, naturalistici e paesaggistici, nonché la connessione delle Riserve con altre aree protette;
- e) utilizzare criteri di compatibilità per la valutazione di opere e interventi urbanistici di interesse Nazionale, Regionale e locale che riguardano il territorio delle Riserve;

- f) esercitare le competenze attribuitegli dalla normativa in materia di vigilanza, ed eventuale repressione, sulle attività di trasformazione ambientale, territoriale ed urbanistica, attraverso il rilascio di Nulla Osta, pareri o altri atti di assenso anche mediante forme procedurali acceleratorie;
- g) esercita direttamente, o attraverso gli organi competenti, tutte le iniziative dirette ad eliminare, ridurre e per quanto possibile prevenire ogni forma di abusivismo edilizio, nonché le situazioni di degrado ambientale e paesaggistico determinate da inquinamento acustico, luminoso, elettromagnetico, idrogeologico, atmosferico e del suolo oltre che quanto può alterare le caratteristiche delle Riserve;
- h) ricercare ogni mitigazione d'impatto ambientale per tutte le opere esistenti, ed eventuali altre attività quali per esempio elettrodotti, impianti viari e ferroviari, reti fognarie e altri impianti a rete;
- i) acquisire ed adottare tutti gli atti, generali o puntuali che la normativa vigente attribuisce alla competenza dell'Ente;
- j) elaborare proposte e progetti di risanamento, restauro, riuso ed esproprio di immobili di qualunque natura ricadenti nell'area delle Riserve, acquisire elargizioni, donazioni, eredità e legati in qualsiasi forma ritenuta utile;
- k) gestire il patrimonio, di proprietà dell'Ente o ad esso affidato, esercitando, nei modi e nelle forme previste anche il diritto di prelazione sui trasferimenti dei beni di rilevante interesse per le Riserve ovvero promuovere i necessari espropri utili agli scopi istituzionali;
- l) gestire i servizi delle Riserve, anche tramite la stipula di convenzioni con Enti pubblici, Istituti Universitari, Associazioni, Onlus, Cooperative Sociali qualificate o da qualificare con appositi corsi di formazione o altri soggetti individuati per Legge;
- m) compiere presso gli Istituti di credito ed organismi finanziari riconosciuti tutte le operazioni utili ai fini istituzionali;
- n) coinvolgere le Associazioni locali, Regionali e Nazionali che condividono i fini istituzionali delle Riserve;
- o) porre in essere tutte le azioni consentite dalla Legge per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, compresa la costituzione o partecipazione in Associazioni, Fondazioni e Società ;
- p) promuovere l'adesione agli organismi che abbiano per fine la promozione degli interessi delle Riserve.
- q) L'Ente esercita la propria attività in collaborazione o per conto di Enti pubblici, anche previa sottoscrizione di protocolli d'intesa.

Art. 3

Competenza territoriale

1. Le competenze di gestione, tutela e valorizzazione esercitate dall'Ente Riserve, sono attribuite dalla legge regionale n. 33/1993 e successive modificazioni, si estendono all'ambito territoriale ricadenti nei Comuni di Castel Volturno – Falciano del Massico – Giugliano in Campania, Mondragone e Villa Literno secondo la delimitazione fissata dalla legge regionale istitutiva delle Riserve.
2. Le competenze dell'Ente Riserve sono esercitabili nelle aree territoriali indicate dalle direttive di pianificazione strategica che lo stesso Ente Riserve stabilirà, approverà ed adotterà in coerenza agli indirizzi del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.).
3. I Comuni dell'Ente Riserve e quelli adiacenti e circostanti che non ricadono direttamente nel Ente Riserve né in area contigua come individuati dalla Legge Regionale n. 33/1993, possono richiedere alla Regione e all'Ente Riserve, l'inserimento nell'area dell'Ente Riserve o in zona contigua, di parti pregevoli di territorio.

Art. 4 Sede

1. L'Ente Ente Riserve Naturali Regionali dei "Foce Volturno-Costa Licola" e "Lago Falciano" ha sede legale, direzionale e amministrativa nel territorio del Ente Riserve o in area contigua.
2. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentita la Comunità, l'Ente Riserve può trasferire la sede legale e/o aprire uffici di rappresentanza negli altri comuni del comprensorio.
3. La Comunità dell'Ente Riserve si riunisce di norma presso la sede legale. Per particolari esigenze le riunioni possono tenersi anche presso le sedi istituzionali degli altri Enti che la compongono.

Art. 5 Denominazione, Emblema, Logo

1. L'Ente, negli atti, si identifica con la denominazione "Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Volturno-Costa Licola" e "Lago Falciano"", con l'emblema ed il logo approvato dal Consiglio Direttivo.
2. L'uso e la riproduzione di nome, emblema e logo del Ente Riserve non autorizzati sono vietati; l'utilizzo del nome e del logo sono disciplinate da specifico regolamento che definisce la relativa procedura di autorizzazione.
3. Per il perseguimento delle finalità individuate come obiettivi intermedi e/o finali dal piano pluriennale economico e sociale di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 33/1993 e/o dal suo preliminare, l'Ente Riserve può concedere con specifiche convenzioni, previa approvazione di relativo regolamento, l'uso del proprio nome, del proprio emblema e logo per iniziative, servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità compatibili con le finalità dell'Ente Riserve.

Art.6 Strumenti di Gestione ed Attuazione

1. L'Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Volturno-Costa Licola" e "Lago Falciano" al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nel territorio di competenza, persegue le finalità e gli obiettivi Statutari, esercita le funzioni di vigilanza, di sorveglianza ed applica le sanzioni mediante gli strumenti di gestione previsti dal combinato disposto degli articoli di cui alla vigente Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" ed alla vigente Legge Regionale 1 settembre 1993 n.33 "Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania".
2. In particolare sono strumenti di gestione ed attuazione:
 - a. il "Piano territoriale delle Riserve" che, nell'ambito del disposto delle norme quadro di cui alla L.394/91, è redatto, elaborato, adottato ed approvato nel rispetto dei contenuti, dei principi e delle modalità prescritte dal comma 1 dell'art.18 e dagli artt..19, 20, 21 e 22 della L.R. 33/93;
 - b. il "Piano pluriennale economico sociale per la promozione delle attività compatibili" che, nell'ambito del disposto delle norme quadro di cui alla L.394/91, è redatto, elaborato, adottato ed approvato nel rispetto dei contenuti, dei principi e delle modalità prescritte dal comma 2 dell'art.18 della L.R. 33/93;
 - c. il "Regolamento dell'Ente Riserve" che è redatto, elaborato, adottato ed approvato nel rispetto dei contenuti, dei principi e delle modalità prescritte dall'art.11 della L.394/91
 - d. il disciplinare della "vigilanza" e della "sanzione" che, nell'ambito del disposto delle norme quadro di cui alla L.394/91, nel rispetto dei contenuti, dei principi e nelle modalità prescritte dall'art.23 della L.R.33/94 deve individuare stabilire ed applicare, tra l'altro, la natura e la tipologia della violazione sanzionabile, l'ammontare della

sanzione erogabile, nonché i soggetti giuridicamente deputati ripetutamente a vigilare sul territorio, a rilevare l'infrazione, a comminare la sanzione ad incassare la medesima.

3. Nell'affermare il principio di un assetto sostenibile e responsabile del territorio di competenza, l'Ente Riserve persegue l'obiettivo della conservazione e/o del ripristino degli ecosistemi naturali mediante gli strumenti di gestione indicati al comma 2 del presente articolo, ma anche attraverso la promozione di intese con gli Enti pubblici presenti sul territorio delle Riserve, che, fatte salve le rispettive competenze e prerogative istituzionali e/o operative, in modo diretto, in forma partecipata o come attività di supporto alle Riserve potranno contribuire con volontaria assunzione di responsabilità, al raggiungimento dell'obiettivo condiviso.

TITOLO II° ORGANI DELL'ENTE

Art. 7 Organi

1. Sono organi dell'Ente:
 - a. Il Presidente;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. La Giunta Esecutiva;
 - d. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e. La Comunità dell'Ente Riserve;

Capo 1 IL PRESIDENTE DELL' ENTE RISERVE

Art. 8 Presidente dell'Ente Riserve - Nomina e compatibilità

1. Il Presidente del Ente Riserve è nominato dalla Giunta Regionale per proposta degli Assessori alle Foreste, all'Urbanistica e all'Ecologia, sentito il parere delle Commissioni Consiliari competenti ai sensi della Legge n. 26 del 24 aprile 1980 e prescelto tra persone che si distinguono per i loro studi e/ o per la loro attività nel campo della protezione dell'ambiente e non ricoprono cariche elettive e/ o amministrative negli Enti Locali, negli organi di gestione di Enti Regionali nonché cariche elettive regionali, parlamentari ed europee.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Volturno – Costa di Licola" e "Lago Falciano", ne coordina l'attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva dei quali rappresenta sintesi e unità di indirizzi, assicura il buon andamento dei lavori ispirandosi a criteri di imparzialità, esercita tutte le funzioni a lui assegnate dalla legge e dallo statuto come previsto dall'art.24 della legge n.394/91.
3. A tale scopo il Presidente:
 - a) promuove ed assume iniziative atte ad indirizzare l'attività gestionale dell'Ente secondo gli obiettivi proposti e formalmente adottati dal Consiglio Direttivo;
 - b) coopera con gli altri Presidenti di Enti, Parchi e Riserve alla affermazione e alla gestione coordinata delle politiche regionali delle aree protette;
 - c) partecipa, potendo esercitare il potere di delega ai Consiglieri, alle iniziative delle Associazioni e degli Organismi rappresentativi, nazionali e internazionali, dei Parchi e delle Riserve Naturali ai quali l'Ente aderisce;
 - d) rappresenta in giudizio l'Ente, sia come attore sia come convenuto, provvede agli atti conservativi dei diritti dell'Ente e promuove ogni forma di azione nell'interesse dei beni

patrimoniali, dei valori territoriali ed ambientali oggetti della funzione istituzionale ed operativo-gestionale dell'Ente stesso, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo;

e) esercita inoltre le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti;

4. Il Presidente dell'Ente Riserve, anche su richiesta di 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo, quando all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Direttivo sono posti argomenti aventi specifico e rilevante interesse per una delle Consulte invita, per l'espressione di parere consultivo, alla partecipazione della convocata adunanza, i Componenti della Consulta interessata alle materie trattate.
5. i. Il Compenso del Presidente è stabilito dalla Giunta Regionale.
6. Il Presidente riveste la carica, rinnovabile, per un periodo equiparato a quello stabilito per i presidenti dei parchi nazionali.
7. Per l'espletamento delle attività di raccordo e assistenza delle attività di direzione politica dell'Ente Riserve, nonché per le funzioni di collaborazione diretta, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali ed operative, il Presidente dell'Ente Riserve può avvalersi di un Ufficio di Segreteria nell'ambito dell'Organico assegnato.

Art. 9

Presidente dell'Ente Riserve – Sospensione, Decadenza Revoca

1. Il Presidente dell'Ente Riserve è sospeso dalla carica in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
2. La Comunità dell'Ente Riserve, sentito obbligatoriamente il Consiglio Direttivo, ne propone la revoca alla Giunta Regionale con atto motivato, in caso di reiterata violazione dei suoi obblighi o di accertamento di gravi responsabilità amministrative.

Art. 10

Funzioni Vicarie

1. Nei casi di assenza prolungata o di impedimenti il Presidente è sostituito dal Vicario nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo da parte del Consiglio Direttivo, a maggioranza, su proposta del Presidente, nella prima seduta utile successiva all'approvazione dello Statuto da parte della Regione.
2. Al Vicario è riconosciuta l'indennità di carica determinata nella misura pari a quella prevista e disposta per il Presidente dell'Ente Riserve, commisurata al solo periodo in cui è esercitata la funzione vicaria.

Capo 2

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11

Il Consiglio Direttivo – Costituzione e competenza

1. Il Consiglio Direttivo di cui all'art. 9 della Legge Regionale 33/93 è costituito da:
 - a) Il Presidente dell'Ente Riserve che lo presiede;
 - b) Un rappresentante per ogni Comune territorialmente interessato fino ad un massimo di quattro rappresentanti designati dalla Comunità dell'Ente Riserve ;
 - c) Un rappresentante per ogni provincia interessata;

- d) Tre rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste e Naturalistiche maggiormente presenti sul territorio e legalmente riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;
 - e) Tre rappresentanti delle organizzazioni Professionali Agricole maggiormente presenti sul territorio.
 - f) Ognuno dei componenti designati dalla Comunità e quelli delle province rimangono in carica per il tempo del relativo mandato elettorale degli enti di provenienza. La perdita della rappresentanza dei membri della Comunità e delle province si verifica al momento della decadenza del rispettivo mandato elettorale. I membri decaduti restano in carica fino al rinnovo delle nomine, fatto salvo quanto previsto dall' art. 15 del presente statuto.
2. Il Direttore dell'Ente Ente Riserve partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo per l'espressione di parere consultivo.
 3. Il Consiglio Direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente ed in particolare:
 - a) Adotta, sentito il Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette di cui all'art. 3 della L.R. 33/93, il Piano per l' Ente Riserve e predispose un piano pluriennale economico - sociale per le attività compatibili dell'area, di cui all' art. 18 della citata Legge regionale;
 - b) Sentita la Comunità del Ente Riserve e acquisito il parere di conformità reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il bilancio consuntivo. Tutta la documentazione è inviata alla Giunta Regionale per gli adempimenti di competenza;
 - c) Elabora e adotta lo Statuto dell'Ente e lo sottopone all'approvazione della Giunta Regionale.
 4. Il Consiglio Direttivo, per proposta del Presidente, definisce gli obiettivi ed i programmi da attivare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa.
 5. In particolare il Consiglio Direttivo, fatti salvi i poteri sostitutivi esercitati dal Presidente nelle forme e nei termini previsti dallo Statuto:
 - a) stabilisce, ove non disposto diversamente, le indennità e i rimborsi degli organi dell'Ente Parco, in analogia a quanto la legge regionale prevede per gli organi collegiali tecnici e/o istituzionali.
 - b) approva, sentita la Comunità del Ente Riserve e verificati i presupposti di legge, i disciplinari e gli atti costitutivi di S.p.A. e/o Aziende Speciali di diretta emanazione dell'Ente Riserve.
 - c) approva, i disciplinari, i protocolli d'intesa e gli schemi di convenzioni che devono essere stipulati dall' Ente Riserve con altri contraenti.
 - d) approva l'emblema ed il logo dell'Ente Riserve.
 - e) approva lo Statuto e i Regolamenti dell'Ente Riserve, il Piano dell'Ente Riserve, il Bilancio e il Conto Consuntivo.
 - f) approva l'istituzione, definendo compiti e norme sul funzionamento, degli organismi di decentramento e di partecipazione.
 - g) ha competenza su: organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione dei pubblici esercizi, partecipazione dell'Ente a società di capitali per l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione.
 - h) autorizza la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Ente Riserve e l'emissione dei prestiti obbligazionari.
 - i) autorizza le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.
 - j) dispone acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell' Ente Riserve che non ne costituiscano mera esecuzione e che, in ogni caso, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta esecutiva, del Presidente o di altri funzionari.

6. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni ed i componenti possono essere riconfermati.
7. Gli Enti, le Associazioni e le Organizzazioni che entro trenta giorni dalla formale richiesta non avranno provveduto alla nomina dei propri rappresentanti, saranno considerati rinunciatari.
8. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti e, previa formale richiesta del Presidente, sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale, con il procedimento previsto dalla normativa in materia, con altro componente che rimane in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.
9. Il Consiglio Direttivo esercita il proprio mandato istituzionale ed operativo nel rispetto delle norme e delle disposizioni disciplinate da un apposito Regolamento di Funzionamento.
10. Esercita attività di segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio Direttivo un funzionario dell'Ente indicato dal Presidente.
11. Il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede dell'Ente Riserva, almeno sei volte l'anno ed ogni qual volta ne facciano richiesta almeno 1/3 dei relativi componenti.
12. Il Consiglio Direttivo designa e nomina i componenti del Comitato Scientifico di cui all'art. 28 dello Statuto.
13. Considerata la peculiarità storico-culturale e la specificità territoriale del Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Volturno – Costa di Licola" e "Lago Falciano", il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire e nominare specifiche Consulte composte dai rappresentanti di Enti, Istituzioni o Agenzie Pubbliche Private e Associative, Istituti di Credito e dei servizi bancari.

Capo 3 LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 12 La Giunta Esecutiva – Costituzione e competenza

1. La Giunta Esecutiva è formalmente eletta e insediata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente sentiti i componenti del Consiglio Direttivo, garantendo la rappresentanza di un componente di nomina delle Associazioni ambientaliste e uno di nomina delle Associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative tra quelli già presenti nel Consiglio Direttivo.
2. La Giunta è costituita e formata da cinque componenti, compreso il Presidente che la presiede, nel rispetto delle modalità e delle funzioni stabilite nello Statuto dell'Ente Riserve.
3. Il Presidente, al fine di garantire la continuità del doveroso esercizio della funzione esecutiva dell'Ente Riserve, può proporre al Consiglio Direttivo la sostituzione motivata di uno o più componenti della Giunta Esecutiva, in base a quanto previsto dalle normative vigenti.
4. Alle adunanze della Giunta partecipa di diritto, per l'espressione di parere consultivo, il Direttore dell'Ente Riserve.
5. Funge da Segretario della Giunta un dipendente dell'Ente Ente Riserve indicato dal presidente dell'Ente.
6. La Giunta Esecutiva secondo le procedure di funzionamento stabilite da specifico regolamento predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo ed adotta iniziative e provvedimenti atti a favorire la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente Riserve nel rispetto delle indicazioni del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette.
7. La Giunta Esecutiva in particolare:
 - a. approva l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente e propone all'approvazione del Consiglio Direttivo la dotazione organica del personale con le relative norme di accesso;
 - b. propone i piani di gestione e tutti i Regolamenti di competenza dell'Ente per l'approvazione al Consiglio Direttivo;
 - c. definisce direttive ed indirizzi per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - d. coadiuva il Presidente nelle azioni di rappresentanza politica ed istituzionale.

Capo 4
LA COMUNITA' DELL' ENTE RISERVE

Art. 13
La Comunità dell' Ente Riserve – Costituzione e competenza

1. La Comunità del Ente Riserve è costituita dai Sindaci dei Comuni dell' Ente Riserve o da Assessori loro delegati, dai Presidenti delle Province di Napoli e Caserta o da Assessori provinciali delegati, dal Presidente della Giunta Regionale o da Assessore regionale delegato. Ognuno dei componenti della Comunità rimane in carica per il tempo del relativo mandato elettorale. La perdita della rappresentanza dei membri della Comunità si verifica al momento della decadenza del rispettivo mandato elettorale. I membri decaduti dalla Comunità restano in carica fino al rinnovo delle nomine fatto salvo quanto previsto dall' art. 16 del presente statuto.
2. La Comunità è organo consultivo e propositivo dell'Ente Riserve. Il suo parere è obbligatorio su:
 - a) Regolamento dell'Ente Riserve;
 - b) Piano dell'Ente Riserve;
 - c) Bilancio e conto consuntivo;
 - d) Altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti e/o, in forma debitamente motivata, dal Presidente dell'Ente.
3. La Comunità, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti attuativi, per proposta del Presidente dell'Ente e previo parere vincolante del Consiglio direttivo formalmente costituito, delibera sulle materie oggetto del piano pluriennale economico, adottato dal Consiglio direttivo e approvato dalla Regione: vigila, inoltre, sulla sua attuazione.
4. La Comunità elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente ed è convocata almeno due volte l'anno o quando sia richiesto dal presidente o da un terzo dei suoi componenti.
5. Le modalità di elezione del Presidente e del vicepresidente saranno determinati nel regolamento dell'organo in modo tale da garantire l'alternanza annuale di tutti i sindaci territorialmente interessati.
6. Ciascun componente rappresenta in seno alla Comunità gli interessi collettivi dell'Ente di appartenenza. Il valore del concorso dei singoli componenti alla formazione della volontà unitaria dell'organo è paritetico.
7. La Comunità delibera collegialmente e disciplina il proprio funzionamento mediante apposito regolamento interno.
8. Le sedute della Comunità possono essere pubbliche, laddove il Presidente ne ravvisi la necessità.
9. La Comunità, a maggioranza, può decidere di invitare i soggetti che riterrà opportuno per una migliore efficacia ed efficienza nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.
10. Per il proprio funzionamento la Comunità si avvale della struttura organica dell'Ente Riserve, salvo diversi accordi tra l'Ente Riserve stesso e gli Enti membri della Comunità.
11. Esercita attività di segretario verbalizzante delle sedute un impiegato dell'Ente indicato dal Presidente dell'Ente Riserve

Capo 5
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 14
Il Collegio dei Revisori dei Conti – Costituzione e competenza

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, di cui uno su designazione del Ministero dell'Economia, entro un anno dall'istituzione dell'Area naturale protetta, individuati tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

2. Nomina, tra i propri membri, nella prima seduta, il Presidente che coordina i lavori e tiene i rapporti con gli Organi e gli Uffici dell'Ente.
3. Può organizzare i propri lavori mediante apposito regolamento, sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo.
4. Il Collegio dei revisori è rieleggibile per una sola volta.
5. Il Collegio dei Revisori, secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente:
 - a) esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente e ne controlla la gestione finanziaria;
 - b) formula proposte ed esprime eventuali rilievi per conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dell'Ente;
 - c) rilascia pareri attestanti la conformità, se richiesti tramite il presidente o il direttore, su atti generali aventi rilevante contenuto finanziario o economico;
 - d) collabora con il Consiglio Direttivo, nonché con la Comunità dell'Ente Riserve, quando sia espressamente e formalmente richiesto;
 - e) redige una relazione entro il 30 giugno di ogni anno sull'andamento della gestione finanziaria per la Giunta Regionale;
 - f) è tenuto, inoltre, ad esercitare ogni altra funzione e competenza, ad esso attribuito dalle vigenti norme di legge.

Capo 6 IL DIRETTORE DEL ENTE RISERVE

Art. 15 Il Direttore del Ente Riserve – Competenza

1. Il Direttore dell'Ente Ente Riserve è scelto sulla base di pubblico concorso per titoli ed esami tra persone in possesso del diploma di laurea. Costituiscono titoli preferenziali specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività scientifica o professionale in campo ambientalista o di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o private di medie e grandi dimensioni, con esperienza almeno quinquennale.
2. La carica di Direttore dell'Ente Ente Riserve è incompatibile con quella di Deputato al Parlamento europeo o nazionale, Consigliere regionale o provinciale, Consigliere Comunale di Comune con oltre cinquemila abitanti. Sindaco e Assessore Comunale, Presidente o Assessore di Comunità Montana.
3. Le funzioni di Direttore sono incompatibili per soggetti che hanno rapporti, anche in regime convenzionale, con la Pubblica Amministrazione. I requisiti devono essere documentati dieci giorni prima della nomina presso la Presidenza della Giunta Regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
4. Al Direttore dell'Ente compete la gestione ed il coordinamento delle attività dell'Ente Riserve nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
5. Il Direttore dell'Ente Riserve partecipa, con funzione di consulenza, alle sedute del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva secondo le modalità previste dai Regolamenti di cui agli artt.11 e 12.
6. Esercita le competenze attribuite per legge al personale dirigente dell'Ordinamento Regionale, con l'autonomia a lui riservata. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinerà le competenze e le funzioni in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.
7. Il Direttore dell'Ente sovrintende, inoltre, alla raccolta dei dati, alla promozione di studi ed iniziative atte a favorire la conoscenza dei Parchi; accerta, anche mediante aerofotogrammetria annuale da effettuare nei periodi invernali, eventuali abusi edilizi o modificazioni al territorio.
8. Il Direttore dell'Ente provvede alla realizzazione di quanto previsto dal piano dell'Ente Riserve ed all'esecuzione delle deliberazioni decise dalla Giunta esecutiva e dal Consiglio Direttivo.
9. Il Direttore dell'Ente è responsabile della conservazione delle Riserve, vigila sulle attività che si svolgono all'interno dello stesso ed è obbligato a trasmettere alle competenti Autorità

(giudiziarie e/o amministrative) rapporti - denunce sulle violazioni di legge o di regolamenti interessanti i Parchi / Riserve di cui egli venga a conoscenza.

10. Nell' esercizio delle funzioni di conservazione delle Riserve e di vigilanza sulle attività che si svolgono all' interno di esso, il Direttore dell' Ente può esercitare la facoltà di richiedere, con motivazione scritta, il riesame delle delibere non approvate dal Consiglio e quest' ultimo procede al riesame e decide, su parere obbligatorio del Consiglio Consultivo Regionale per le Aree naturali protette, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.
11. In caso di assenza o impedimento del direttore dell'Ente Riserve di durata superiore a 30 giorni verrà nominato un sostituto attingendo alla graduatoria relativa al bando di cui all'art. 35, comma 2. Per assenze di durata inferiore, il Direttore può delegare ad un funzionario dell'Ente i compiti relativi a funzioni di cui deve essere garantita la continuità.

Art. 16

Cessazione e sostituzione del presidente e dei membri degli altri organi collegiali.

1. Le dimissioni del Presidente sono presentate al Presidente della Giunta Regionale per il tramite del Direttore; le dimissioni dei componenti della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo sono presentate al Presidente dell'Ente.
2. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla data della loro presentazione e non necessitano di presa d'atto.
3. I dimissionari e coloro che siano cessati per qualsiasi altro motivo, sono sostituiti nei modi seguiti per la nomina.
4. La cessazione dalla carica di Consigliere comporta la contestuale cessazione da nomine eventualmente ricevute.

TITOLO III°

PUBBLICAZIONE UFFICIALE DEGLI ATTI dell'Ente Riserve

Art. 17

Albo Pretorio - Pubblicazione degli Atti

1. E' istituito presso la sede dell' Ente Riserve un apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti da leggi, regolamenti e dallo stesso Statuto.
2. La pubblicazione degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Direttore cura l'affissione degli atti e certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Per la maggior pubblicizzazione degli atti, l' Ente può avvalersi, oltre che dell'albo pretorio, anche dei sistemi di comunicazione ritenuti, per ogni caso, più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti emanati con le modalità disposte dal successivo art. 18.

Art. 18

Pubblicità degli atti aventi rilevanza pubblica

1. Le deliberazioni e le determinazioni aventi rilevanza pubblica sono affisse all'Albo Pretorio dell'Ente e i relativi elenchi sono trasmessi contestualmente agli Enti Locali della Comunità dell' Ente Riserve per la pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori. Se espressamente e formalmente stabilito nel corpo degli atti licenziati dagli Organi dell' Ente Riserve è disposta la Pubblicazione sul B.U.R.C. unitamente al relativo avviso di Pubblicazione.
2. Al fine di conferire la massima pubblicità e divulgazione agli atti dell' Ente Riserve è autorizzata e disposta la loro diffusione per mezzo del Sito Web ufficiale dell'Ente Riserve.
3. L'Ente Istituisce l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di cui all'art.11 del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165.

4. L'Ente garantisce il diritto all'informazione ambientale in conformità del Decreto Legislativo 19.8.2005, n. 195.

TITOLO IV° STRUTTURA ORGANICA

Art. 19 Ordinamento Amministrativo dell'Ente Riserve

1. L'Ente Riserve assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia, della funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. La struttura funzionale dell'Ente è articolata in Settori organizzativi distinti all'interno per singoli Servizi in cui sono incardinate le Unità Operative di diverse categorie e profili professionali, individuate sulla base della diversa complessità e ampiezza delle attività svolte.
3. Il Regolamento sull'Ordinamento dei Settori e dei Servizi definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici dell'Ente, individuando le Unità di massima dimensione con le relative articolazioni nonché le modalità di conferimento degli incarichi di direzione e responsabilità delle stesse, dei Settori e dei Servizi.

Art. 20 Il Personale e la Dotazione Organica

1. Al personale dell'Ente Riserve, Ente strumentale della Regione Campania dotata di personalità giuridica di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza della Regione Campania, nel rispetto del riconosciuto principio costituzionale della piena autonomia organizzativa e gestionale dell'Ente, si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, dirigente e non, previsto dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo in attuazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro vigente per il Personale della Giunta Regionale della Campania.
2. La Giunta Esecutiva dell'Ente Riserve, **propone** l'assetto organizzativo e il fabbisogno di personale con il relativo organigramma e funzionigramma, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale e con le risorse finalizzate alle spese per il personale assegnate all'Ente Ente Riserve così come appostate ed approvate nel bilancio di previsione adottato dall'Ente.
3. La spesa complessiva per la dotazione organica, come definita al comma precedente, è da determinarsi in forma comprensiva di tutti gli oneri accessori, derivanti anche dall'applicazione e dalla corresponsione degli emolumenti costituenti voci accessorie del salario e non costituenti voci fondamentali dello stesso.
4. Le modalità di accesso alle posizioni lavorative previste dal fabbisogno di personale, sono stabilite, nel rispetto della normativa vigente per l'accesso al pubblico impiego, da apposita disciplina nell'ambito del Regolamento sull'Ordinamento dei Settori e dei Servizi, prevedendo prioritariamente il ricorso alla attivazione di procedure di mobilità di personale della Regione e dei Comuni e Province che ai sensi delle leggi vigenti risultano già in servizio, anche a tempo determinato, presso l'Ente Riserve con provvedimenti di distacco e/o altra forma di assegnazione dalle amministrazioni di provenienza.
5. Nell'ambito del Regolamento sull'Ordinamento dei Settori e dei Servizi potranno essere disciplinate le modalità di acquisizione di personale a tempo determinato per la copertura di posti di posizioni lavorative ascrivibili all'area direttiva o a contenuto specialistico, previsti dal fabbisogno di personale.
6. Nel rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di pubblico impiego l'Ente, per ottimizzare le proprie funzioni istituzionali, operative e gestionali, persegue, con appositi stanziamenti del proprio bilancio l'obiettivo strategico di definire attuare e consolidare un

sistema strutturato e permanente di riferimento per la formazione e lo sviluppo delle risorse umane impiegate dall' Ente.

7. Affiancando e/o avvalendosi del sistema formativo della Regione Campania, l' Ente Riserve può promuovere forme integrate di strategie di formazione e sviluppo organizzativo delle proprie risorse umane mediante processi e percorsi formativi tesi a determinare il miglioramento e l'aggiornamento della conoscenza dei fini istituzionali ed operativi dell'Ente, consentendo l'esercizio del diritto-dovere del dipendente di avvalersi di percorsi formativi riconosciuti per lo sviluppo della carriera personale.
8. Le modalità organizzative dei corsi di formazione nonché le modalità di accesso sono disciplinate dallo specifico Regolamento di assunzione e progressione professionale.

Art. 21

Il Regolamento di Funzionamento degli Uffici dell'Ente Riserve

1. Il Regolamento di funzionamento degli Uffici e dei Servizi disciplina le modalità di gestione del personale dipendente dell' Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Volturno – Costa di Licola" e "Lago Falciano", con particolare riferimento alla gestione, implementazione e programmazione degli organici e all'ordinamento professionale del fabbisogno.
2. Il regolamento si ispira ai seguenti criteri generali:
 - a) Pianificazione, programmazione e flessibilità delle dotazioni organiche;
 - b) Ampia flessibilità nella gestione delle risorse umane e ottimale distribuzione delle stesse fra le unità operative dell'Ente Riserve, operata sulla base delle competenze, delle esigenze organizzative e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro sia nazionali che decentrati;
 - c) Separazione delle competenze tra gli organi di direzione politica, che provvedono alla programmazione complessiva e generale, ed il Direttore dell' Ente Riserve.

Art. 22

Norma Etica

1. Il Ente Riserve promuove la valorizzazione della risorsa umana territoriale attraverso l'utilizzo di stage formativi e tirocini tesi alla crescita ed all'accompagnamento formativo nel campo dell'ambiente, del paesaggio, della cultura e dello sviluppo turistico sostenibile.
2. A tale fine il Ente Riserve si impegna ad individuare tutor per singoli stagisti in modo da consentire la migliore articolazione degli stage e dei tirocini.

TITOLO V°

IL PATRIMONIO E LE RISORSE FINANZIARIE

Art. 23

Il Patrimonio

1. L' Ente Riserve ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisti, donazioni, eredità, legati, espropriazioni o qualunque altro titolo legittimo.
2. L' Ente, secondo le disposizioni di uno specifico regolamento, può disporre dei beni messi a propria disposizione dalla Regione e dagli enti compresi nell'area dell' Ente Riserve in quanto ritenuti necessari al conseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. La gestione del patrimonio segue le norme degli enti locali in materia di demanio, contratti, economato e contabilità.
4. La conservazione e l'utilizzazione del patrimonio sono disciplinate con il regolamento di cui al secondo comma, approvato dal Consiglio Direttivo. I beni essenziali all'attività dell'Ente sono in ogni caso indisponibili.

Art. 24 **Risorse Finanziarie**

1. La Regione in attuazione di quanto disposto dall'art. 27 della Legge Regionale 33/93, finanzia l'intero importo della spesa necessaria alla realizzazione dell'Ente Riserve, concorrendo, altresì, alla spesa per la gestione, comprese quelle per il personale, le attrezzature ed i servizi previsti nei programmi pluriennali di utilizzazione.
2. Le risorse finanziarie del Ente Riserve possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da sanzioni amministrative, da diritti di utilizzo dell'emblema e/o del logo dell' Ente Riserve e/o da canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono all' Ente Riserve o dei quali esso abbia la gestione, nonché di gadget promozionali.
3. L' Ente Riserve può disciplinare, con apposito atto convenzionale da stipularsi con soggetti terzi, l'utilizzo e la gestione contabile di risorse economiche ad ogni titolo rese disponibili e vincolarne la destinazione d'uso al perseguimento dei fini istituzionali ed operativi all'uopo condivisi.
4. La Giunta Regionale presenta annualmente al Consiglio Regionale, in sede di approvazione del bilancio pluriennale, sulla base delle motivate richieste dell'Ente Riserve, illustrate dalla relazione di accompagnamento al proprio documento di Bilancio, gli obiettivi strategici operativi e gestionali dell'Ente Riserve. A tal fine presenta il programma di interventi finalizzato alla realizzazione e alla gestione del Ente Riserve con la relativa previsione di spesa ed una relazione sullo stato di attuazione del programma stesso.
5. L'ammontare annuo della somma necessaria al funzionamento dell' Ente Riserve e alle sue attività è comunicato alla Regione Campania dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione.
6. Le somme destinate all'attuazione dei programmi sono accreditate all' Ente Riserve con ordini di accreditamento...
7. La gestione finanziaria dell'Ente Riserve si attua sulla base del bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, secondo i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, dell'attendibilità e del pareggio finanziario.
8. I fatti gestionali sono disciplinati dal Regolamento di Contabilità ed Economato del Ente Riserve e rilevati mediante contabilità finanziaria e dimostrati nel conto consuntivo.

Art. 25 **Bilancio**

1. Il bilancio di previsione predisposto dal Settore Competente del Ente Riserve su proposta del Presidente, corredato dal parere della Comunità dell'Ente Riserve, dal parere di conformità contabile reso del Collegio dei Revisori, nonché dal parere di regolarità contabile e amministrativa fornita dai responsabili competenti secondo l'organizzazione funzionale dell'Ente Riserve, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo, entro i termini previsti dalla legge finanziaria dell'anno.
2. Il Rendiconto predisposto dal Settore Competente del Ente Riserve per proposta del Presidente, corredato dal parere della Comunità dell'Ente Riserve, del parere di conformità contabile reso del Collegio dei Revisori, nonché del parere di regolarità contabile e amministrativa fornita dai responsabili competenti secondo l'organizzazione funzionale dell'Ente Riserve, deve essere adottato dal Consiglio Direttivo, entro i termini stabiliti dalla legge finanziaria di riferimento.
3. Il Responsabile del Settore Competente, su parere del direttore dell'Ente Riserve, o di chi fa *pro tempore* le veci secondo quanto stabilito dal regolamento di funzionamento dell'Ente Riserve, propone le variazioni e gli assestamenti di bilancio necessari ad assicurare la normale attività dell'Ente.
4. Il Consiglio Regionale approva i bilanci preventivi ed i rendiconti dell'Ente, al fine di assicurare il necessario raccordo con le disponibilità finanziarie del bilancio regionale; non sono

sottoposte ad approvazione regionale le variazioni di bilancio che non incidono nei rapporti con il bilancio regionale.

Art. 26

Spese

1. Nel rispetto delle procedure contabili e delle disposizioni di cui al regolamento di contabilità ed economato dell' Ente Riserve possono essere ordinate spese, solo nei modi e nelle forme amministrative vigenti.
2. . Nei casi previsti dalle Leggi Regionali o in base a deliberazioni della Giunta Regionale, il Presidente può far fronte alle spese di gestione e funzionamento dell'Ente con aperture di credito ai sensi dell'art. 37 della L.R. 30 Aprile 2002, n° 7.
3. Per quanto non disciplinato dal regolamento, si applica, ove non incompatibile con le disposizioni dello Statuto l'ordinamento contabile della Regione Campania.

Art. 27

Servizio di Tesoreria

1. L' Ente Riserve per dare esecuzione al complesso delle disposizioni relative alla gestione finanziaria si avvale, perseguendo criteri di economicità, di una Tesoreria, garantito da un Istituto di Credito convenzionato, che provvederà alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori nonché a tutti gli altri adempimenti connessi e previsti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

TITOLO VI°

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 28

Comitato Scientifico - Composizione e Nomina

1. Il Comitato Scientifico è l'organo di consulenza e di supporto tecnico/scientifico del Presidente e degli Organi dell'Ente Riserve. Può altresì proporre agli organi dell' Ente Riserve iniziative in materia di ricerca scientifica, didattica e di educazione ambientale.
2. E' composto da un minimo di quattro ad un massimo di otto membri formalmente nominati ed insediati dal Consiglio Direttivo, individuati tra esperti e/o docenti di livello Universitario, dell'ENEA, del CNR o fra esperti di fama nazionale nelle materie di competenza delle attività istituzionali dell'Ente Riserve. Del Comitato Scientifico non possono far parte i membri del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva, della Comunità del Parco ed il personale dell'Ente Riserve.
3. La composizione deve, in ogni caso, tenere conto dell'equilibrio tra le varie competenze per i diversi settori delle scienze naturalistiche - ambientali, urbanistico - territoriali, antropologico-umanistiche, archeologiche, formative – informative, economiche, giuridiche e sociali.

Art. 29

Comitato Scientifico - Presidenza

1. Il Comitato Scientifico opera con modalità sancite dal proprio regolamento di funzionamento ed è coordinato dal Presidente dell'Ente Riserve.
2. Delle sedute sono tenute appositi verbali a cura degli uffici dell'Ente Riserve.

Art. 30
Comitato Scientifico – Pareri

1. Il parere del Comitato Scientifico, in relazione alle sue competenze e se nominato, è obbligatorio e non vincolante qualora richiesto sul Piano e sul Regolamento del Ente Riserve, sui piani stralci attuativi, su quelli di gestione e sul piano pluriennale economico e sociale.
2. Il parere del Comitato Scientifico obbligatorio, ma non vincolante, può essere altresì richiesto dal Presidente dell' Ente Riserve o da 1/3 dei Consiglieri, dal presidente della Comunità dell' Ente Riserve e/o dal direttore dell' Ente Riserve in materia di ricerca scientifica, di didattica, di attività culturali e editoriali svolte nell' Ente Riserve e in nome dell'Ente Riserve.
3. Le richieste di parere devono essere accompagnate dall'indicazione di un termine entro il quale esso deve essere espresso.

TITOLO VII°
TUTELA DEI DIRITTI DEL ENTE RISERVE E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 31
Tutela dei Diritti

Nella tutela dei propri diritti e interessi, l' Ente Riserve può avvalersi del Servizio Avvocatura della Regione Campania.

Art. 32
Partecipazione Popolare

1. Il Consiglio, anche per proposta della Comunità, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 241/90 e sue successive integrazioni e modificazioni, garantisce, promuove e regola la consultazione delle popolazioni locali, di gruppi e associazioni, quali forme di partecipazione popolare al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza della attività dell'Ente nel rispetto delle leggi vigenti.
2. L'Ente può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi, in ordine al conseguimento delle finalità istitutive.
3. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Presidente dell' Ente Riserve istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi.
4. Le Università e/o altri Enti di ricerca pubblica e/o privata possono rivolgere al Presidente istanze, petizioni, proposte e/o richieste di intese per proporre, promuovere e realizzare forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di studio, di ricerca e/o di didattica per perseguire, nel rispetto delle rispettive competenze operative, le finalità e gli obiettivi istituzionali e statutari dell'Ente Riserve.

Art. 33
Accesso agli Atti del Ente Riserve e Trasparenza

1. Per diritto di accesso si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
2. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività dell' Ente Riserve e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a soggetti privati il diritto di accesso agli atti dell'Ente. Ai sensi della normativa vigente possono esercitare il diritto di accesso anche i portatori di interessi pubblici o

diffusi che hanno un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

3. In particolare il Ente Riserve assicura, attraverso uno specifico regolamento, l'accesso alle strutture ed ai servizi ai cittadini, agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni. Detto regolamento assicura altresì il diritto di accesso degli interessati agli atti amministrativi dell' Ente Riserve ed in particolare:
 - a) Disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione;
 - b) Individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - c) Detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - d) Assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Ente Riserve.
4. Il regolamento provvederà inoltre ad individuare gli atti riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

Art. 34

Approvazione e Revisione dello Statuto

1. Il Consiglio Direttivo, fatti salvi i poteri sostitutivi esercitati dal Presidente nelle forme e nei termini previsti dalle presenti norme, ai sensi e secondo le modalità **dell'art. 11**, adotta lo Statuto del Ente Riserve e lo sottopone all'approvazione della Giunta Regionale
2. La modifica e la revisione dello statuto possono essere richieste dalla Regione, dagli Enti Locali territorialmente interessati, con deliberazione dei rispettivi consigli e da tutti gli organi dell'Ente Riserve.
3. Le modifiche, adottate dal Consiglio Direttivo, previo parere della Comunità dell'Ente Riserve, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, devono essere approvate dalla Regione Campania ed acquistano efficacia alla data della loro pubblicazione sul B.U.R.C.
4. L'abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è congiunta all'adozione del nuovo Statuto.

Art. 35

Norme Transitorie

1. Il Presidente dell'Ente Riserve, decorsi 60 giorni dalla sua nomina, può adottare, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio e della Giunta, quando tali organi dell'Ente non siano stati ancora formalmente costituiti e insediati dalla Regione Campania. Di tali provvedimenti, aventi piena efficacia, il Presidente dell'Ente Riserve dà debita comunicazione ai costituiti organi nella prima seduta utile.
2. Nelle more della nomina del Direttore, il Presidente dell'Ente Riserve, nel rispetto della normativa vigente, può nominare, provvisoriamente, un Segretario Generale dell'Ente Riserve, scegliendolo con apposito bando approvato dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti agli albi dei Segretari Generali dei Comuni.
3. Il Presidente dell'Ente Riserve potrà attribuire al Segretario Generale nominato nei termini del regolamento, parte o tutte le funzioni del Direttore dell'Ente Riserve attribuite dallo Statuto e dal Regolamento di disciplina delle funzioni esercitate nell'ambito dell'ordinamento amministrativo dell'Ente.
4. Rimane ferma la disciplina che consente al Presidente dell'Ente Riserve di attribuire l'incarico di collaborazione alla gestione e di sottoscrizione, in forma contestuale, degli atti di ordinaria gestione e quelli finalizzati all'utilizzo di fondi comunitari al Responsabile Amministrativo all'uopo nominato dalla Regione
5. .

Art. 36
Efficacia

1. Le presenti norme statutarie producono effetti dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e del relativo avviso.
2. Sono fatti salvi nelle more della pubblicazione dello Statuto, gli effetti degli atti adottati in virtù delle facoltà riconosciute dalle presenti norme.

Art. 37
Disposizione Finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rimanda ai regolamenti attuativi e/o si applicano le disposizioni della Legge Regionale 33/93, della L. 394/1991 e loro successive integrazioni e modifiche.